

11.4 Accertamento inabilità/inidoneità

Indice:

- a. Inabilità assoluta
- b. Inabilità al servizio d'istituto
- c. Inabilità relativa.
- d. Inidoneità ed altre forme di inabilità

Gli accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità sono effettuati dalla CMV ai fini della concessione della pensione di inabilità

a. L'inabilità Assoluta

1) art. 1 comma 41 l. 335/95: Orfani Maggiorenni Inabili- Collaterali.

Riguarda l'accertamento di inabilità a qualsiasi attività lavorativa e/o proficuo lavoro ai fini pensionistici a favore dei superstiti del dante causa quali orfani maggiorenni o collaterali.

L'interessato trasmette domanda di reversibilità della pensione del dante causa all'INPDAP.

L'INPDAP inoltra alla CMV la richiesta di visita medico collegiale al fine di stabilire se alla data del decesso del dante causa sussistevano i requisiti di totale inabilità dell'interessato.

2) art. 2 comma 12 l. 335/95.

I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, possono inoltrare domanda di pensione di inabilità.

Nei casi di inabilità assoluta accertata, la pensione da corrispondere all'interessato è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, quindi incrementata da un "bonus" che è dato dalla differenza tra l'età alla cessazione ed il limite per il collocamento a riposo d'ufficio ma con alcuni paletti: non può essere di importo superiore ai 40 anni, all'80% della base pensionabile e non superiore alla pensione privilegiata.

CHI PUO' FARE DOMANDA?

Modalità applicative art. 2, comma 12 L.335/95 sono espresse nel D.M. 187/1997

I requisiti previsti per poter inoltrare la domanda di pensione di inabilità sono:

1. anzianità contributiva 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità (dispensa).
2. Risoluzione rapporto lavorativo per infermità non dipendenti da causa di servizio.
3. Stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La domanda va redatta su mod. allegato 1 o fac-simile, con allegato il certificato medico per la pensione di inabilità che attesti l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (su mod. allegato 2) compilato in ogni sua parte dal medico curante e può essere: A) trasmessa dall'interessato in attività di servizio. B) dal soggetto in pensione per dispensa. C) da persona che è deceduta successivamente all'inoltro della domanda. Il beneficio è reversibile.

La domanda non può essere inoltrata dagli eredi.

L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di inabilità conforme a quanto indicato dal presente regolamento, predispone per la visita per l'accertamento sanitario dello stato di inabilità presso gli organi sanitari competenti (CMO, CMV, ASL).

La domanda di pensione di inabilità viene respinta, senza disporre l'accertamento sanitario, in assenza dei requisiti.

b. Inabilità al servizio d'istituto: Legge 274/91 art. 13

Art. 13 (Trattamento Pensionistico per inabilità). Inoltra domanda di pensione di inabilità ai sensi del presente articolo il dipendente che per motivi di salute desidera andare in pensione per dispensa (il calcolo della pensione viene effettuato sui contributi versati).

Con decreto MEF del 12/02/2004 anche le richieste di dispensa dal servizio per motivi di salute (prima competenza delle Commissioni ASL) sono state attribuite alle CMV.

c. Inabilità relativa.

Parliamo di inabilità relativa quando per un dipendente a monte di una richiesta di visita medico collegiale ai fini di pensione di inabilità, non risulta, dalla visita medico-collegiale, la permanentemente ed assolutamente inabile per motivi di salute a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma risulta l' idoneità a svolgere mansioni diverse dalla propria qualifica professionale di appartenenza.

d. Inidoneità ed altre forme di inabilità (Art. 15. L.461/01).

Di solito la richiesta di sottoporre a visita un dipendente ai fini dell' inidoneità parte su iniziativa dell' Ente di appartenenza dello stesso allo scopo di accertare:

- Idoneità dell' interessato alle sue funzioni istituzionali.
- Idoneità o meno a compiti diversi da quelli istituzionali.
- Inidoneità permanente a qualsiasi attività lavorativa.
- Inidoneità permanente alle funzioni istituzionali.
- Inidoneità temporanea.

Quando l' amministrazione riscontra in un dipendente problematiche di salute od altro, al fine di stabilire l' idoneità o meno al servizio, chiede alla Commissione di sottoporre a visita l' impiegato, inviando una relazione dettagliata recante tutti gli elementi informativi disponibili agli atti dell' ufficio e utili al parere medico legale richiesto.

Se la Commissione ha espresso un giudizio di inidoneità assoluta a qualsiasi mansione, l' amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla concessione del trattamento pensionistico.

Nel caso di una temporanea non idoneità, l' Ente rinvia a visita il dipendente alla scadenza della T.N.I.

Il giudizio può essere anche di idoneità o di cambio mansioni.

e. Normative di riferimento:

- ✓ Legge n° 335 del 08/08/1995;
- ✓ D.M. n° 187 del 08/05/1997;
- ✓ Legge n° 274 del 08/08/1991;
- ✓ D.P.R. 461 del 29/10/2001.